



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 235 del 22/10/2020 – 10/11/2020 Udienza pubblica del 21/10/2020
Massima 1	Titolo Pensioni – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale - Trattamento pensionistico dei dipendenti regionali - Estensione dell'applicazione delle disposizioni sul trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100") e di indennità di fine servizio, previste dagli artt. 14 e 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26 - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi) per violazione dell'art. art. 81, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100", ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di poter conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai requisiti, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e stabilendo, quanto alle modalità, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.



Il sistema pensionistico regionale vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati) e, dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni.

Da ciò, un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere – come, del resto, è nel sistema attuale gestito “a ripartizione” – l’assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto.

Il ricorrente ha evocato, inoltre, la violazione della norma interposta di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per l’assenza di una relazione tecnica a corredo del disegno di legge in punto di quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 227 del 2019, in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, ha già posto in rilievo come una legge “complessa” dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall’indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall’articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili».

Atti oggetto del giudizio

art. 7 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14.

Parametri costituzionali

art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Altri parametri e norme interposte

art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto : Avv. Bologna



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it